**LINEE GUIDA PER L’IMMISSIONE DI BIOMETANO NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN GESTIONE A SOGAS S.p.A**

**Premessa**

Le presente Linee Guida illustrano le fasi di valutazione delle richieste di immissione di biometano nella rete di distribuzione gas naturale in gestione a SOGAS, con riferimento alla compatibilità del profilo di immissione con le caratteristiche tecniche della rete e con le capacità di assorbimento in condizioni di sicurezza.

 Il regolamento individua:

1. Specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete
2. Criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione
3. Criteri per la localizzazione del punto di immissione e procedura per l’esame della richiesta di connessione
4. Criteri per lo svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del Richiedente
5. Gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell’impianto di connessione alla rete.
6. Riferimenti normativi

**1. Specifiche di qualità per il biometano da immettere in rete**

Le specifiche di qualità del biometano sono stabilite dal D.M. del 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”, dalla norma UNI/TR 11537 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale” e dalla delibera della ARERA n. 64/2020/R/gas – “Aggiornamento delle direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale” compresi eventuali successivi aggiornamenti.

**2. Criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione**

 Come previsto dall’art. 8 della delibera ARERA n. 64/2020/R/gas la richiesta di connessione deve contenere almeno gli elementi necessari per l’identificazione:

* ubicazione, con connessa documentazione cartografica idonea a evidenziare le proprietà dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato a insistere.
* visura catastale aggiornata delle particelle dei terreni sui quali l’impianto di produzione è destinato a insistere nonchè estratto dei documenti di pianificazione urbanistica (PTCP, PSC, POC, etc.) atta ad evidenziare la compatibilità della destinazione d’uso del terreno con la costruzione ed esercizio dell’impianto.
* documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto dell’installazione degli impianti per la produzione di biometano. Nel caso in cui il Richiedente sia il proprietario del terreno, deve allegare alla richiesta copia dell’atto notarile con il quale è stato acquisito il titolo. Qualora il produttore dovesse essere persona diversa dal proprietario del terreno, autocertificazione attestante il titolo d’uso del terreno idoneo alla costruzione dell’impianto.
* autocertificazione con dichiarazione di impegno ad ottenere e fornire copia al Distributore di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto entro la data prevista per l’avvio lavori e tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’impianto entro la data prevista per l’entrata in esercizio dell’impianto.
* date previste per l’avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione.
* data prevista per l’entrata in esercizio dell’impianto di produzione di biometano.
* schema impiantistico, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell’impianto nel rispetto di quanto specificato dalla UNI/TS 11537:2019 e nel rispetto della legislazione vigente, ovvero, per le immissioni di biometano tramite carro bombolaio, lo schema impiantistico dell’impianto di connessione, firmato da un tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione e della messa in sicurezza, secondo le prescrizioni della UNI/TS 11537:2019 e nel rispetto della legislazione vigente.
* una planimetria generale dell’impianto, una corografia con ubicazione dell’impianto e una relazione tecnico-illustrativa che riporti almeno le caratteristiche tecniche dell’impianto, le informazioni funzionali all’odorizzazione, la portata oraria minima di immissione, la portata oraria massima di immissione, il volume medio di produzione annua previsto
* ogni altra informazione ritenuta rilevante.

**3. Criteri per la localizzazione del punto di immissione e procedura per l’esame della richiesta di connessione**

 Considerando la variabilità dei consumi negli impianti di distribuzione del gas naturale e visto che l’immissione di biometano può essere soggetta ad istantanea interruzione, nel caso in cui non siano rispettati i vincoli di qualità, per garantire la continuità di erogazione, l’alimentazione tramite biometano non deve mai sostituirsi completamente al gas naturale tradizionale. Successivamente alla verifica di completezza della documentazione fornita, la valutazione della richiesta avviene secondo i seguenti punti:

a) Individuazione dell’impianto di distribuzione più vicino al sito di produzione.

b) Stima del profilo annuo dei valori medi giornalieri di potenziale immissione di biometano, tali da garantire la sicurezza e la continuità del servizio. Nei casi in cui il profilo di immissione di biometano comunicato dal richiedente non sia mai superiore al profilo di consumo, l’impianto di distribuzione è compatibile con l’immissione di biometano;

 c) In caso contrario, qualora il Produttore si impegni ad accettare un profilo di immissione differente, ma compatibile con quanto definito al punto precedente, l’impianto potrà essere considerato compatibile;

 d) Nel caso in cui i profili di immissione di biometano e quello di consumo, non siano compatibili e non ci siano soluzioni alternative percorribili, entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta, ne verrà comunicata l’inammissibilità con le opportune motivazioni. A seguito dell’esito favorevole SOGAS individua il punto ottimale di immissione di biometano nella propria rete. Identificato il punto di consegna si provvederà a predisporre il progetto dell’allacciamento, quantificare il contributo di connessione e prevedere i tempi necessari per la realizzazione dell’intervento. La risposta sarà inviata entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di connessione in conformità all’art. 9 – Allegato A della delibera ARERA n. 64/2020/R/gas.

**4. Criteri per lo svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del Richiedente**

 Il richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta a SOGAS, può:

a) gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell’impianto di connessione alla rete;

b) realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete. SOGAS, nel caso di lavori eseguiti dal richiedente, si riserva la possibilità di eseguire specifici collaudi prima di prendere in carico l’impianto.

**5. Gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell’impianto di connessione alla rete.**

L’impianto di connessione dovrà essere realizzato per quanto di competenza, conformemente a quanto contenuto elaborato da SOGAS ed accettato dal Richiedente/Produttore, in piena osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

**6. Riferimenti normativi principali-**

Legge 1083/1971 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” - Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 “Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare” - Decreto Ministeriale 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8” - UNI 9167/2020 “Infrastrutture del gas - Stazioni di controllo della pressione e di misura del gas, connesse con le reti di trasporto” - Parti 1,2 e 3 - UNI 9463/2012 “Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili impiegati in usi domestici o similari” – Parti 1,2,3 e 4 - UNI 7133 “Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari” – Parti 1,2,3 e 4 - Rapporto Tecnico UNI/TR 11537 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale” - Delibera ARERA n. 27/2019/R/gas - Aggiornamento delle direttive per le connessioni di impianti di biometano alle reti del gas naturale e attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 - Delibera ARERA n. 64/2020/R/gas e il relativo Allegato A